

TAR MARCHE

Con ricorso al T.A.R. delle Marche n. 979/07, a ministero dell'Avv. Antonio Mastri del Foro di Ancona, è stata proposta la seguente impugnativa:

“ **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE**

RICORRE

BALOCCHI MARIAPALMA, nata a Bari il 10.8.88 (BLC MPL 88M50 A662P) e residente in Roma, elettivamente domiciliata in Ancona al C.so Garibaldi n. 124 presso lo studio del sottoscritto Avv. Antonio Mastri, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura speciale in calce al presente atto,

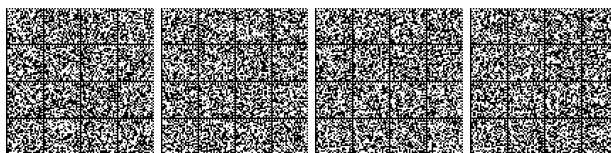
CONTRO

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato a sensi di legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Ancona - P.zza Cavour n. 29;

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Ancona - P.zza Roma n. 22;

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t., domiciliato a sensi di legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Ancona - P.zza Cavour n. 29;

C.I.N.E.C.A. - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO ELETTRONICO DELL'ITALIA NORD ORIENTALE, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Casalecchio del Reno (Bologna) - Via Manganelli n. 6/3, per quanto occorre possa;



E NEI CONFRONTI DI

GAVETTI GIANLUCA, residente in Ancona - Via Sparapani n. 91;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

1. del decreto rettorale dell'Università Politecnica delle Marche 3.10.07 n. 1168, che ha escluso l'istante "dalla graduatoria di merito per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2007/08", in quanto inserita nell'"elenco di n. 17 soggetti indagati per i quali è stata accertata la consumazione di illeciti mediante il possesso e l'uso di telefoni cellulari esplicitamente vietati", acquisito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari (all. n. 1);

2. della relativa comunicazione 16.10.07 prot. n. 23771 (all. n. 2);

3. del decreto rettorale n. 1199 del 5.10.07, che ha riapprovato la graduatoria e nominato i vincitori del concorso per l'ammissione al corso di laurea in argomento(all. n. 3);

4. di tutti gli atti ai predetti provvedimenti presupposti, preordinati, preparatori, connessi e conseguenti, ivi compresa la decisione del Senato Accademico dell'Università Politecnica delle Marche 25.9.07, il parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiamato nel decreto rettorale n. 1168/07, il decreto rettorale n. 1252 del 17.10.07, che ha ammesso al corso ulteriori candidati rispetto agli originari (all. n. 4).

° ° ° ° °



FATTO E PROCEDIMENTO:

I

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con decreto 17.5.07, stabiliva modalità e contenuto delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, per l'anno accademico 2007/08, finalizzati, tra l'altro, alla formazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria (all. n. 5).

Quindi con D.M. 3.7.07 fissava il numero di posti disponibili per ogni ateneo, assegnandone, per detta disciplina, all'Università Politecnica delle Marche n. 24 (all. n. 6).

II

L'Università procedeva a bandire il relativo concorso con decreto rettorale n. 890 del 4.7.07 (all. n. 7), a cui l'istante chiedeva di partecipare.

III

All'esito dell'esame, espletato in data 5.9.07 (all. n. 8), la ricorrente (codice di prova: 01PD70569) risultava classificata al 44° posto con punti 52,75 (all. n. 9), ma, a seguito dello scorrimento della graduatoria, è in posizione utile per l'immatricolazione.

IV

Con decreto rettorale n. 1168 del 3.10.07 la medesima è stata esclusa dalla graduatoria di merito sull'assunto che "la Procura della Repubblica di Bari ha aperto un procedimento penale per l'accertamento di supposte gravi irregolarità che sarebbero state compiute nello svolgimento



delle prove di cui sopra presso questo Ateneo e anche presso altre Università; che, in particolare, la Procura di Bari ha potuto accertare che taluni candidati, indagati in tale procedimento, hanno effettivamente fatto uso di telefoni cellulari durante il corso delle prove, in espresso divieto alle norme stabilite dal Bando di concorso, nonché dalla normativa generale di riferimento in tema di pubblici concorsi, e quindi hanno beneficiato dell'illegittimo supporto suddetto ai fini di una utile collocazione nella graduatoria finale" e che "nell'elenco degli indagati forniti dalla Procura della Repubblica di Bari rientra la sig.ra Balocchi Mariapalma, nata a Bari il 10.8.88, la quale ha partecipato alla prova di esame per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso questo Ateneo svoltasi il 5.9.07" (v. all. n. 1).

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Gli atti gravati sono illegittimi per le seguenti ragioni.

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

DIRITTO:

I

Illegittimità per violazione e falsa applicazione della lex specialis del concorso; eccesso di potere per falso presupposto e travisamento dei fatti; abuso e sviamento; disparità di trattamento; violazione dell'art. 27 Cost. e dei principi di diritto in tema di responsabilità penale; violazione dell'art. 3 L. 7.8.09 n. 241; erroneità, contraddittorietà e carenza di motivazione e di istruttoria.



I.1

L'esclusione dell'istante dalla graduatoria di concorso per l'ammissione al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria è fondata sulla sua inclusione nell'elenco di 17 concorrenti indagati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, "per i quali (asseritamente: n.d.r.) è stata accertata la consumazione di illeciti mediante il possesso e l'uso di telefoni cellulari esplicitamente vietati".

I.2

E' palese lo stravolgimento della fattispecie.

1. La ricorrente ha partecipato presso l'Università di Bari alle prove per l'ammissione al corso di Medicina e Chirurgia, tenutesi il 4.9.07, e presso l'Università d'Orica alle prove per l'ammissione al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria, tenutesi il 5.9.07. Ma, diversamente da quanto si asserisce nel decreto rettorale n. 1168/07, non vi è stato alcun accertamento di responsabilità penale (o di altra natura) a carico dell'istante - la quale respinge decisamente ogni addebito - né a Bari, né, tanto meno, ad Ancona, onde è di tutta evidenza l'abnormità dell'assunto, secondo cui "le circostanze di fatto su indicate, anche indipendentemente dal loro definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria, integrano di per sé violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché delle disposizioni della lex specialis in tema di concorsi pubblici atte a garantire la segretezza e la par condicio tra i candidati".



2. Del resto lo stesso decreto rettorale si esprime in termini ipotetici: "la Procura della Repubblica di Bari ha aperto un procedimento penale per l'accertamento di supposta irregolarità che sarebbero state compiute nello svolgimento delle prove di cui sopra presso questo Ateneo e anche presso altre Università".

3. Da chi e dove sono state commesse le supposte irregolarità a Bari o ad Ancona?

Il radicamento della competenza della Procura di Bari implica, a sensi dell'art. 8 c.p.p., l'ipotesi di priorità della commissione del reato colà: quindi nella specie durante le prove del 4.9.07.

Ordunque, quale connessione può esserci tra l'assunta consumazione dell'illecito il giorno 4.9.07 a Bari con le prove svoltesi l'indomani ad Ancona?

Come può trarsi dall'asserita violazione delle regole di svolgimento delle prove del concorso per l'accesso a Medicina e Chirurgia a Bari l'esclusione dall'utile collocazione nel concorso in altra sede universitaria e per diversa disciplina?

4. La violazione dei principi di diritto in tema di responsabilità penale, segnatamente del principio di presunzione di innocenza fino al giudicato, sancito dall'art. 27 Cost., è, dunque, palese.

Non può darsi per assodato un fatto da accertare e disinvoltamente superare siffatta presunzione senza l'adduzione di prove puntuali e convergenti; né, tanto meno, si può fondare una pesante limitazione di un diritto



(costituzionale), nella specie allo studio, su mere ipotesi, formulate in modo frettoloso e approssimativo.

5. Tanto è vero che, di fronte ad episodi analoghi a quelli in esame, altri Atenei (ad esempio quello di Chieti) non hanno assunto provvedimenti di esclusione dei candidati indiziati, mancando, allo stato, ogni accertamento del reale accadimento dei fatti.

I.3

Si vera sunt exposita nel decreto di esclusione della ricorrente, di fronte a quanto emerso in vari Atenei, Università Politecnica delle Marche compresa, dopo le prove del 4 e 5 settembre 2007, il provvedimento solo a carico di chi risulta indagato non sana l'ipotetica invalidità di tutte le operazioni concorsuali e si traduce, perciò, in palese discriminazione rispetto a quanti della violazione della lex specialis si sono, comunque, giovati.

Infatti, è emerso che

- in qualche Università i plichi, contenenti i quesiti, sono stati aperti prima dell'inizio dello svolgimento delle prove in tutto il territorio nazionale;
- in alcune sedi la prova è iniziata con notevole ritardo rispetto alle altre;
- in talune Università è stato consentito ai concorrenti l'utilizzo di telefoni cellulari e/o computers palmari;
- in particolare, presso l'Università di Catanzaro i plichi, contenenti i quesiti, sono risultati aperti già al loro arrivo.



Orbene siffatte situazioni avrebbero, se vere, dovuto condurre l'azzeramento integrale delle prove, data l'unicità delle stesse in tutto il territorio nazionale.

I.4

Sono di tutta evidenza anche l'erroneità e la carenza di motivazione, nonché la violazione dell'art. 3 L. n. 241/90.

1. Questo obbliga l'Amministrazione ad esplicitare, nel provvedimento che adotta, le ragioni fattuali e giuridiche che ne sono a base.

Nulla di tutto ciò nel decreto di esclusione di specie: quale violazione si addebita alla ricorrente nello svolgimento delle operazioni di concorso del giorno 5.9.07 ad Ancona per l'accesso al corso di Odontoiatria e Protesi Dentaria?

Nulla si dice.

2. Quale autonoma istruttoria ha compiuto l'Università doricca rispetto allo strepitus fori, che fa di ogni erba un fascio?

Nulla si riporta nel provvedimento.

Anzi, non risulta neppure alcun rilievo circa lo svolgimento delle operazioni di selezione ad Ancona da parte della Commissione preposta, che aveva l'obbligo di vigilare e prontamente intervenire di fronte ad episodi di violazione delle regole da parte dei candidati.

3. In punto alla motivazione del decreto di esclusione dell'istante, alle osservazioni fin qui spiegate, si aggiunge un'ulteriore rilievo di perplessità o contrad-



dizione: il decreto rettorale n. 1181/07, prima, scrive, richiamando un ignoto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che "questo Ateneo intende procedere alla sospensione di coloro che hanno materialmente violato la regola di comportamento"; poi, invece, giunge alla decisione definitiva di esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

II

Richiesta di misura cautelare.

La ricorrente si è collocata utilmente in graduatoria con punti 52,75.

1. Atteso l'indiscutibile fumus boni juris del gravame, è di tutta evidenza il danno grave ed irreparabile che è destinata a subire dall'esclusione dalla graduatoria.

Di qui l'istanza di sospensione degli atti impugnati, con conseguente ammissione e immatricolazione, con riserva, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

2. L'istanza è confortata da autorevoli precedenti nel senso invocato: T.A.R. Campania - Napoli Sezione VIII ordinanze 19.11.07 n. 3329 e n. 3330; T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna Sezione I ordinanza 9.11.07 n. 759; T.A.R. Calabria - Reggio Calabria ordinanze 24.10.07 n. 479 e n. 480.

Ciò premesso, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa,



- in merito: previa adozione della misura cautelare richiesta, accogliere il ricorso; con vittoria di spese di lite;
- in rito: si producono: 1) decreto rettorale n. 1168/07; 2) comunicazione Università 16.10.07; 3) graduatoria riapprovata con decreto rettorale n. 1199/07; 4) decreto rettorale n. 1252/07; 5) D.M. 17.5.07; 6) D.M. 3.7.07; 7) bando di concorso; 8) esito della prova della ricorrente; 9) graduatoria originaria.

Ai sensi degli art. 9 e ss. D.P.R. 30.5.02 n. 115 si dichiara che il ricorso ha valore indeterminato.

Con ogni riserva.

Ancona, lì 02.12.07

- f.to Avv. Antonio Mastri -

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Antonio Mastri, al quale conferisco ogni facoltà, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso ed eventuali motivi aggiunti, rinunciare agli atti e farsi sostituire. Eleggo domicilio presso il suo studio di Ancona, al C.so Garibaldi n. 124.

Addì, 02.12.07

f.to Maria Palma Balocchi

E' firma autentica.

- Avv. Antonio Mastri -".

Con ordinanza 165 dell'14.11.08 il T.A.R. delle Marche ha così disposto: "Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sospesa ogni altra decisione in rito, merito



e spese: ordina alla ricorrente di integrare il contraddittorio, notificando il ricorso in epigrafe indicato, entro novanta giorni dalla sottoindicata comunicazione, a tutti i soggetti indicati nel decreto 5.10.07 n. 1199 del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, mediante sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché, per la durata di 15 gg. all'Albo dell'Università Politecnica della Marche ed all'Albo pretorio del Comune di Ancona e di ridepositarlo presso la Segreteria del Tribunale, con la prova delle avvenute notifiche, entro trenta giorni dalla data o dalla data di scadenza dell'ultima di esse. Fissa l'udienza pubblica dell'8 luglio 2009 per l'ulteriore trattazione nel merito del ricorso. Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare la presente ordinanza, ai fini della sua esecuzione, alle parti costituite, nel rispettivo domicilio eletto. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'8.10.08 con l'intervento di: Vincenzo Sammarco, Presidente. Luigi Ranalli, Consigliere, Estensore. Giuseppe Daniele, Consigliere".

- Avv. Antonio Mastri -

procuratore e difensore di Balocchi Maria Palma

